

DISCIPLINARE D'ONERI (CONTRATTO)

Tra

La **Fondazione Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica** (nel seguito detta CNAO o “la Committente”), con sede unica in Pavia, Strada Campeggi, 53, CAP 27100 – Codice Fiscale n. 97301200156 – nella persona del Presidente, Gianluca Vago,

e

----- con sede legale in ----- nella persona di -----
----- nella sua carica di legale rappresentante, investito del potere di rappresentare la società in forza di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di seguito “la Società” o “il Fornitore”

si conviene e stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento, i seguenti termini avranno il significato rispettivamente indicato:

- “*Aggiudicatario*”: il soggetto risultato aggiudicatario della procedura di selezione indetta dalla Fondazione;
- “*Contratto*”: il presente documento così come integrato dal Capitolato Tecnico o Speciale di Appalto (CSA), dal Disciplinare di gara e dall’Offerta, che costituiscono parte integrante e sostanziale del documento stesso;
- “*Fornitura*”: fornitura comprensiva di garanzia 12 mesi, di n.17 alimentatori da destinare ai magneti della LEBT O3, nell’ambito del progetto INSPIRIT
- “*Disciplinare di gara*”: il disciplinare del bando a partecipare alla gara, pubblicato da Fondazione CNAO;
- “*Offerta*”: tutti i documenti presentati dall’Aggiudicatario in fase di offerta, come risultante dal relativo verbale;
- “*Specifiche Tecniche*”: il documento, denominato “*CAPITOLATO TECNICO O SPECIALE DI APPALTO (CSA)*”, allegato al Disciplinare di gara, nel quale sono indicate e descritte le caratteristiche tecniche minime della Fornitura Servizio, così come eventualmente integrato e specificato dall’Offerta.
- “*Direttore dell’esecuzione contrattuale*” (DEC): la persona individuata dal RUP per verificare il rispetto delle obbligazioni previste dal presente contratto (ex art. 101 co. 1 Codice Appalti).

ARTICOLO 2 - OGGETTO

Il presente disciplinare regola l’esecuzione contrattuale della fornitura comprensiva di garanzia 12 mesi, di n.17 alimentatori da destinare ai magneti della LEBT O3, nell’ambito del progetto INSPIRIT per il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, così come risultante dai documenti di gara e di Offerta.

ARTICOLO 3 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO E PERSONALE

§ 3.1 Nei termini ed alle condizioni previsti nel presente disciplinare, l’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire il Servizio in favore della Fondazione CNAO, conformemente alle Specifiche Tecniche contenute nel Capitolato Tecnico o Speciale di Appalto (CSA) e a tutti i documenti componenti l’Offerta. L’Aggiudicatario si obbliga a gestire l’appalto con la diligenza professionale richiesta, coinvolgendo personale dotato di competenza e/o abilitazioni necessarie, in mancanza delle quali la Stazione Appaltante,

FONDAZIONE CNAO

previa segnalazione all'Aggiudicatario ed in mancanza di tempestiva risoluzione del problema, si riserva la facoltà di chiedere e ottenere la sostituzione del personale.

§ 3.2 Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'esecuzione del Servizio si intendono a completo carico dell'Aggiudicatario. In particolare, oltre a quanto espressamente previsto nei documenti di Gara e di Offerta, sono da considerarsi a carico dell'appaltatore e quindi da ritenersi compresi nei prezzi offerti in sede di Offerta, i seguenti oneri: A) la predisposizione di tutta la documentazione per la partecipazione alla gara; B) utenze telefoniche; C) l'assistenza tecnica ed il supporto professionale specialistico; D) spese relative alla stipula del contratto; E) trasmissione, ai competenti Servizi della Fondazione, di pareri e reports informatici e cartacei riguardanti l'esecuzione del Servizio. Si precisa che lo svolgimento di tutti i servizi oggetto del contratto avverrà con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio dell'appaltatore, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale eventualmente inviato presso la Fondazione che dovrà essere opportunamente formato ed istruito nel merito.

§ 3.3 L'Aggiudicatario è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione, all'interno o fuori dalla Fondazione, per fatti o attività connesse all'esecuzione del presente appalto. La Società, inoltre, risponde pienamente dei danni a dipendenti o a cose della Fondazione, o a terzi che possono derivare dall'espletamento del Servizio appaltato ed imputabili ad esso od ai suoi dipendenti e/o subappaltatori dei quali sia chiamata a rispondere la Fondazione stessa: in questo caso la Società solleva e tiene indenne CNAO da ogni pretesa di terzi. L'appaltatore assume a proprio carico la responsabilità dell'esecuzione del Servizio e si impegna a promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dell'attività oggetto di appalto. Egli assume a proprio carico i danni derivanti dalla Fondazione, a suoi dipendenti o a terzi da interruzioni del Servizio per qualsiasi causa.

§ 3.4 La Società si impegna a rispettare tutti gli obblighi retributivi, previdenziali, contributivi ed assicurativi per i dipendenti e il personale dalla stessa impiegato nell'esecuzione del Servizio e si obbliga in ogni caso a manlevare la Fondazione per ogni e qualsiasi istanza, pretesa, richiesta o responsabilità relativa a tali oneri.

ARTICOLO 4 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

§ 4.1 Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016. La cessione del credito dell'Aggiudicatario è regolata dalle disposizioni di cui al decreto D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 5 - SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia.

In particolare si applica la disciplina prevista dall'art. 105 D.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 35 comma 28 e 29 del D.lg. 223/2006, per quanto concerne l'affidamento in subappalto o cottimo e le altre fattispecie ivi regolate.

Si applica, inoltre, quanto previsto dalla Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" ed in particolare quanto previsto agli art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari), art. 4 (Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali) ed art. 5 (Identificazione degli addetti dei cantieri).

Previo autorizzazione della Stazione Appaltante, l'Appaltatore può subappaltare esclusivamente i lavori e/o le prestazioni e/o le attività indicati a tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'articolo Subappalto del Capitolato Speciale d'Appalto.

A tali fine Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti attività:

-
-

ARTICOLO 6 - NORME E CONTROLLI

§ 6.1 Il Servizio dovrà essere effettuato rispondendo, nel suo complesso ed in ogni sua singola parte, a tutte le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico o Speciale di Appalto (CSA), nei documenti di Gara e di Offerta, nonché a tutti i regolamenti/comunicazioni/circolari/istruzioni operative/procedure emanati dalla Fondazione di carattere generale o speciale per la ditta e a tutte norme vigenti ed alle prescrizioni previste ai fini dell'ottenimento delle necessarie approvazioni da parte degli organi e delle autorità preposti ai dovuti pareri, verifiche, autorizzazioni e controlli e dei necessari titoli abilitativi allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

§ 6.2 Nello svolgimento del Servizio l'Aggiudicatario dovrà evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività e dei servizi del Centro.

§ 6.3 Tutti gli oneri derivanti dall'ottemperanza di quanto precede si intendono considerati e previsti nell'Offerta e come tali a totale carico dell'Aggiudicatario.

ARTICOLO 7 - PROGRAMMA CRONOLOGICO E PENALI

§ 7.1 Il Servizio dovrà essere svolto secondo le tempistiche e le periodicità indicate nel Capitolato Tecnico o Speciale di Appalto (CSA), nei documenti di gara e nell'Offerta.

§ 7.2 Nel caso in cui si verificassero ritardi comunque riconducibili alle attività facenti capo all'Aggiudicatario, che potrebbero influire sul rispetto delle tempistiche di cui al punto precedente, l'Aggiudicatario, tramite il Referente Operativo del Servizio (R.O.S.) dallo stesso individuato, dovrà tempestivamente darne informazione per iscritto alla Fondazione CNAO, segnalandone le cause e le misure adottate per recuperare i ritardi medesimi.

§ 7.3 Il mancato rispetto dei termini e dei tempi potrà ritenersi giustificato, e come tale non definibile come inadempimento tale da causare l'applicazione delle penali di cui al successivo punto 6.5 ss. e/o la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 11, esclusivamente nei seguenti casi:

- intervengano eventi che siano da ritenersi di forza maggiore; resta inteso che NON sono compresi tra tali eventi i ritardi imputabili all'Aggiudicatario o ai subappaltatori dovuti a difficoltà sopravvenute negli approvvigionamenti, ad ostacoli o difficoltà tecniche nel conformare il Servizio alle Specifiche Tecniche;
- siano pattuite esplicitamente e per iscritto sospensioni o variazioni dei termini contrattuali;
- intervengano ritardi comunque imputabili all'organizzazione di CNAO che determinino direttamente un ritardo sulle tempistiche.

§ 7.4 Nel caso di interruzione o ritardo dei tempi previsti per l'esecuzione di cui ai paragrafi 6.1 e 7.1, determinato da una o più delle cause di cui al precedente § 6.3, l'Aggiudicatario avrà solo il diritto di chiedere una modifica dei termini di esecuzione, senza vantare altro diritto o pretesa.

§ 7.5 Al mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste nel presente Disciplinare d'Oneri, la Fondazione CNAO farà discendere l'applicazione delle penali previste nell'Allegato 1 "Tabella delle penali"

§ 7.6 L'applicazione di ciascuna penale sarà preceduta da contestazione scritta del RUP della Fondazione al Referente Operativo del Servizio (R.O.S.) individuato con raccomandata A/R o tramite posta elettronica all'indirizzo PEC fornito dell'Aggiudicatario, nella quale si diffiderà l'Aggiudicatario ad adempiere entro il termine ritenuto di volta in volta necessario. Trascorso il termine per adempiere, la Fondazione CNAO, ferme restando tutte le altre facoltà previste dal presente Disciplinare d'Oneri, potrà applicare le penali.

§ 7.7 Fermo restando il diritto della Fondazione CNAO di applicare le penali di cui sopra, ed eventualmente di dedurre in compensazione il relativo importo dal prezzo da pagarsi all'Aggiudicatario, la Fondazione si riserva altresì:

- il diritto di effettuare l'approvvigionamento presso terzi, con addebito al Fornitore inadempiente delle maggiori spese sostenute e documentate (cd. Acquisto in danno);
- in ogni caso il diritto di agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno e/o, qualora gli inadempimenti e/o i ritardi risultassero ripetuti e intollerabili, di dichiarare risolto il contratto ai sensi del successivo articolo 11.

ARTICOLO 8 – DURATA ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO

§ 8.1 la durata del contratto è di 19 (diciannove) mesi dalla data di firma del contratto di fornitura ovvero dall'invio dell'ordinativo di acquisto, comprensivi della garanzia di 12 mesi, fornita per ciascun prodotto, decorrenti dell'accettazione, con esito positivo, della fornitura stessa.

Tempi della fornitura:

- 1) La fornitura dovrà essere consegnata entro 5 mesi dalla firma del contratto di fornitura ovvero dall'invio dell'ordinativo di acquisto;
- 2) L'accettazione della fornitura avverrà entro 2 mesi dalla consegna;
- 3) La garanzia decorrerà al momento dell'accettazione, con esito positivo, degli oggetti presso il CNAO;
- 4) Il presente appalto terminerà allo scadere dei 12 mesi di garanzia.

ARTICOLO 9 - PREZZO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

§ 9.1 Il prezzo complessivo della Fornitura, pattuito secondo quanto indicato nei documenti che compongono l'Offerta, è pari a € _____, di cui

- € _____ per l'alimentatore a servizio del solenoide
- € _____ per gli alimentatori a servizio dei magneti correttori
- € _____ per gli alimentatori a servizio dei magneti quadrupoli
- € _____ per l'alimentatore a servizio dei magneti dipolo 90°
- _____

Tale prezzo si considera remunerativo di tutti gli oneri, diretti e indiretti, di qualsiasi genere e natura, attuali e potenziali, comunque connessi con la Fornitura e le relative obbligazioni dell'Aggiudicatario e non potrà essere soggetto ad alcun tipo di revisione nella vigenza del presente contratto.

§ 9.2 Il prezzo della fornitura sarà corrisposto in n. 3 tranches:

- prima tranche: 20%: all'emissione dell'ordinativo di acquisto a titolo di anticipazione del prezzo ai sensi dell'articolo 35 D. lgs 50/2016. L'erogazione della tranche di anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione
- seconda tranche: 60% a seguito di consegna della totalità della fornitura presso CNAO
- terza tranche: 20% a saldo, a seguito dell'effettuazione dei test di accettazione con esito positivo.

Alle predette scadenze l'Aggiudicatario emetterà regolare fattura. Il pagamento avverrà entro 60 giorni data fattura, senza interessi di sorta. Dopo la scadenza del termine di 60 giorni, decorreranno gli interessi di legge.

È onere del DEC monitorare lo stato di avanzamento del Servizio e autorizzare i pagamenti secondo le modalità sopra indicate.

§ 9.3 Ogni spesa riguardante il contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico del fornitore, fatta eccezione per l'IVA che è a carico della Fondazione, secondo le aliquote stabilite dalla Legge.

ARTICOLO 10 - GARANZIE E RISCHI DELL'APPALTATORE

§ 10.1 Prima della stipula del presente Disciplinare d'Oneri, l'Aggiudicatario è tenuto a depositare una cauzione definitiva, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale ovvero nella diversa percentuale dovuto in applicazione dell'articolo 103 e/o dell'articolo 93, co. 7, del D. Lgs. n. 50/2016. La cauzione deve essere costituita, a scelta dell'operatore economico, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni (15), a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e pari alla durata dell'intero contratto.

§ 10.2 La cauzione di cui al paragrafo che precede è posta a garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto poste a carico dell'Aggiudicatario. La cauzione sarà svincolata ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 103, co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

§ 10.3 Per la durata del contratto l'Aggiudicatario dovrà approvvisionare a proprie spese e cura tutti i materiali e le attrezzature necessarie per l'esecuzione del Servizio e garantirne la conformità tecnica, la qualità, la sicurezza, la conservazione e la manutenzione con quella cura che la natura del materiale ed i prevedibili rischi del suo uso consigliano.

§ 10.4 L'appaltatore assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del Servizio e si impegna a promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dell'attività oggetto di gara. Egli assume a proprio carico i danni derivanti alla Fondazione, a suoi dipendenti o a terzi da interruzioni del Servizio per qualsiasi causa.

§ 10.5 L'Aggiudicatario, salva la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto, assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati alla Fondazione e/o a terzi nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali. In particolare, l'appaltatore risponde pienamente dei danni a dipendenti o a cose della Fondazione, o a terzi che possono derivare

dall'espletamento dei servizi appaltati ed imputabili ad esso od ai suoi dipendenti e/o subappaltatori, dei quali sia chiamata a rispondere la Fondazione stessa: in questo caso l'appaltatore solleva e tiene indenne la Fondazione da ogni pretesa di terzi. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di stipulare (ovvero di essere titolare di eventuale polizza già stipulata a scadenza indeterminata producendo documentazione attestante il pagamento dei premi per il rinnovo della copertura assicurativa) con una società di primaria e riconosciuta importanza, un'idonea polizza assicurativa, che preveda la copertura di tutti i rischi da responsabilità civile-professionale e da prodotto per danni a persone e/o beni della Fondazione e/o di Terzi, occorsi nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali e derivanti dall'attività svolta dalla ditta aggiudicataria, dal suo personale dipendente, dai suoi consulenti e collaboratori, dagli eventuali sub affidatari, ove ammessi, e dal relativo personale, con un massimale per sinistro pari a € 5.000.000.

§ 10.6 L'Aggiudicatario è altresì responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione, all'interno o fuori dalla Fondazione, per fatti o attività connesse all'esecuzione del presente appalto. Su richiesta della Fondazione, l'Aggiudicatario è tenuto a fornire copia dei suddetti certificati/polizze assicurative.

§ 10.7 Fatta salva l'applicazione delle altre facoltà della Fondazione previste dal presente Contratto, l'Appaltatore assume a proprio carico tutte le obbligazioni derivanti da eventuali contratti e/o accordi stipulati con soggetti terzi senza preventiva autorizzazione e/o delega della Fondazione.

ARTICOLO 11 - RECESSO

§ 11.1 CNAO avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, dai vincoli contrattuali, senza obbligo di motivazione mediante semplice comunicazione scritta inviata all'Aggiudicatario con raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite comunicazione inviata per posta PEC, contenente la manifestazione della volontà di avvalersi di detta facoltà.

§ 11.2 Nel caso in cui CNAO eserciti la facoltà di recesso di cui al precedente paragrafo, l'Aggiudicatario avrà diritto, in via esclusiva ed esaustiva, al pagamento dei costi documentati delle attività espletate, quantificato alla data di efficacia del recesso, decurtato dell'importo delle eventuali penali nel frattempo maturate. Il pagamento di tale importo dovrà essere effettuato da CNAO entro 60 giorni dalla data della sua concorde quantificazione risultante da atto scritto. Contestualmente CNAO restituirà all'Aggiudicatario l'originale della fideiussione da questi consegnata a seguito dell'aggiudicazione del Servizio. Per il fatto del Recesso, l'Aggiudicatario non potrà vantare pretese economiche né richiedere alcun risarcimento di eventuali danni.

§ 11.3 L'Aggiudicatario avrà facoltà di recedere dal presente Disciplinare esclusivamente nell'ipotesi di sospensioni nell'esecuzione del Servizio disposte da CNAO di durata superiore a 180 giorni. Tale facoltà dovrà essere esercitata mediante comunicazione scritta da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite comunicazione via posta PEC. In ragione della sospensione, l'Aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa economica né richiedere alcun risarcimento di eventuali danni.

ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE

§ 12.1 In caso di inadempimento dell'Aggiudicatario ad una qualsiasi delle obbligazioni derivanti dal presente contratto (ivi incluso l'accumulo di ritardi intollerabili rispetto alla scadenza di cui all'articolo 6.1) e sempre che si tratti di inadempimenti suscettibili di essere sanati, la Fondazione CNAO procederà ad inviare al Referente Operativo del Servizio (R.O.S.) con raccomandata A/R o tramite posta elettronica all'indirizzo PEC dell'Aggiudicatario, formale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 cod. civile,

dando un termine di 10 giorni continuativi di calendario per l'adempimento. Decorso inutilmente detto termine la Fondazione CNAO avrà il diritto di dichiarare risolto il presente contratto per fatto o colpa dell'Aggiudicatario, attraverso semplice comunicazione A/R al Referente Operativo del Servizio (R.O.S.) oppure tramite posta elettronica all'indirizzo PEC dell'Aggiudicatario.

§ 12.2 In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo, la Fondazione CNAO avrà diritto di vedersi corrisposto, a titolo di penale, un importo pari al 10% del prezzo del Servizio, escutendo, ove necessario, la relativa fideiussione a suo tempo rilasciata dall'Aggiudicatario. Oltre alla predetta penale, CNAO si riserva in ogni caso il diritto di agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

§ 13.1 L'Aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti si obbligano a rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s. m. e i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

§ 13.2 Entro sette giorni dalla sua accensione o, nell'ipotesi di conto già attivo, dalla sua prima utilizzazione, l'Aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti dovranno comunicare a CNAO, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il numero del conto corrente bancario o postale che utilizzeranno per i pagamenti relativi alla commessa pubblica e riportare, per ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG) o, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003, il codice unico di progetto (CUP). Gli stessi dovranno, inoltre, indicare negli stessi termini le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto, impegnandosi di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi.

§ 13.3 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto e l'applicazione per il soggetto inadempiente delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. 136/2010;

§ 13.4 L'Aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori/subcontraenti si impegnano a dare immediata comunicazione alla Fondazione CNAO – Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 14 – CODICE ETICO

§ 14.1 L'Aggiudicatario dichiara di conoscere le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (d'ora in avanti anche "Decreto"), e di aver preso visione delle disposizioni di cui al Codice Etico della Fondazione CNAO, pubblicate sul sito <https://fondazionecnao.it/> e si impegna a tenere, nello svolgimento delle attività innanzi specificate, condotte conformi alle previsioni di cui al Decreto stesso e al detto Codice Etico, astenendosi dalla commissione di condotte illecite nonché a rendersi disponibile a collaborare, qualora necessario, con l'Organismo di Vigilanza.

§ 14.2 L'inosservanza, da parte dell'Aggiudicatario e di chiunque presti attività lavorativa per esso, anche in virtù di un contratto di subappalto, di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto o del Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e potrà legittimare la Fondazione CNAO a risolvere lo stesso ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla Fondazione CNAO.

ARTICOLO 15 - COMUNICAZIONI

§ 15.1 Tutte le comunicazioni previste dal presente Disciplinare o comunque inerenti il Servizio dovranno essere sempre anticipate via mail/fax ed effettuate validamente tramite invio via PEC oppure con raccomandata A/R ai seguenti indirizzi.

Per Fondazione CNAO:

Pavia, Strada Campeggi 53 – CAP 27100

alla attenzione di: Direttore Generale, “RUP”

fax: 0382/078901

mail: direttore.generale@cnao.it

pec : ufficio_legale@pec.cnao.eu

Per _____

§ 15.2 Ogni variazione dell’indirizzo, numero di fax o di responsabile di una delle parti dovrà essere immediatamente comunicata all’altra parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via fax.

ARTICOLO 16 - NORME APPLICABILI E TOLLERANZE

§ 16.1 Il Servizio è regolato dalle disposizioni contenute nel presente Disciplinare nonché, per quanto ivi non previsto, dal Disciplinare di gara, dalle Specifiche Tecniche e dall’Offerta.

§ 16.2 Nel caso di conflitto di disposizioni o di interpretazione tra i contenuti del presente Disciplinare e quelli dell’Offerta, le disposizioni contenute nel primo dovranno in ogni caso ritenersi prevalenti ed assorbenti rispetto a quelle dell’Offerta stessa.

§ 16.3 Eventuali tolleranze di una delle parti rispetto a inadempimenti dell’altra parte non potranno mai essere interpretate come acquiescenza o rinuncia a far valere il relativo diritto al corretto adempimento e/o al risarcimento dei conseguenti danni.

ARTICOLO 17 - CONTROVERSIE

§ 17.1 Per ogni controversia che dovesse insorgere tra la Fondazione CNAO e l’Aggiudicatario comunque relativa all’esecuzione del Servizio, comprese quelle inerenti la validità, l’interpretazione e l’esecuzione del presente Disciplinare, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pavia.

ARTICOLO 18 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

§ 18.1 Per tutta la durata del presente accordo e sino alla sua risoluzione le parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza sui dati di cui verranno a conoscenza nell’espletamento del servizio, in accordo alla normativa vigente.

Le Parti si configurano reciprocamente in qualità di autonomi Titolari del Trattamento: ciascuna Parte agirà, ciascuna per le sue finalità istituzionali applicate al presente contratto, conformemente a tutte le disposizioni normative vigenti, inclusi gli aspetti inerenti l’adozione di misure adeguate per minimizzare i

rischi identificati per i diritti e le libertà delle persone ed in particolare quelli di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i dati personali, di cui vengano a conoscenza nel corso delle attività oggetto del presente contratto, e quelli forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del medesimo, con il vincolo assoluto di segretezza per il trattamento dei dati personali cosiddetti appartenenti alle categorie particolari, come definiti nel "Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali" (UE 2016/679). Le Parti convengono altresì che ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata dei dati a fini statistici sarà effettuata con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima.

In ogni caso, le comunicazioni interne, i reciproci contatti con rappresentanti istituzionali, privati e aziende devono intendersi tutelati e riservati alle Parti. In particolare, ciascuna Parte si impegna a trattare e a far trattare dal proprio personale tutte le informazioni, anche non personali, scritte e verbali di cui verrà a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto come riservate e, pertanto, a non rivelare le stesse a Terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Il presente contratto, i documenti e/o le altre informazioni possono essere divulgate solo ai dipendenti e collaboratori delle Parti al solo fine di realizzare le attività che ne sono oggetto.

ARTICOLO 19 - RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

L'Appaltatore si impegna a considerare strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico, scientifico, commerciale di pertinenza dell'altra Parte, compresi anche eventuali dati personali, di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore adotterà tutte le misure ragionevolmente adeguate a mantenere il segreto su qualsivoglia tipo di informazioni e/o cognizioni anche di qualsiasi carattere sanitario, tecnico e/o commerciale che, benché estranee al contratto, possa conoscere durante l'esecuzione dell'oggetto del servizio.

Le Parti sono responsabili per ogni danno che possa derivare dalla violazione dell'obbligo di cui al presente articolo, a meno che non provino che tale violazione si è verificata nonostante l'uso della migliore diligenza in relazione alle circostanze.

Le Parti si impegneranno a far osservare tale obbligo oltre che ai soggetti dello staff dedicato al servizio, anche ai soggetti esterni che, per ragione del loro ufficio, possano venire a conoscenza di dati segreti (personale amministrativo, collaboratori occasionali od autonomi, personale di imprese controllate).

ARTICOLO 20 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

CNAO avrà diritto di dichiarare risolto il presente contratto, in qualsiasi momento, in caso di esito negativo dei controlli in corso presso AVCPass dei soggetti per cui la legge richiede le verifiche ed in caso dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive ai sensi del d.lgs. 159/2011.

Pavia, _____

Per espressa accettazione degli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18,19 e 20.

Pavia, _____

Per la ditta, il rappresentante legale

Per Fondazione CNAO, il Presidente

Allegato 1 - Tabella delle penali ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del disciplinare d'onori

INFRAZIONE	FREQUENZA	IMPORTO PENALE IN EURO
Mancato rispetto delle tempistiche di consegna della fornitura indicate nella Specifica	a giorno di ritardo	170,00 €
Per qualsiasi altra inadempienza non riconducibile ai casi precedenti	Ad episodio	Da € 51,00 a € 170,00 in base alla gravità e/o recidiva